



DISEGNO DI LEGGE 12 marzo 2015, N. 70

Modificazioni all'art. 48 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002

ART. 1

*Modificazioni dell'art. 48 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)*

1. Il comma 2 dell'art. 48 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è sostituito dal seguente:

"2. L'attività di accompagnamento può essere svolta esclusivamente per i clienti degli esercizi alberghieri o extra-alberghieri, purchè sia garantita una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento dell'attività. Restano esclusi i tracciati alpini disciplinati dall'art. 8 della legge provinciale 15 marzo 1993 n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993) e la possibilità di organizzare attività riservate alle figure professionali previste dalla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci della Provincia Autonoma di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1989, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)", ed inoltre resta esclusa la possibilità di condurre visite guidate e accompagnamenti riservati alle figure professionali disciplinate dalla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la "Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 48 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

"2 bis. La Provincia promuove l'offerta di accompagnamento escursionistico ai clienti delle strutture alberghiere da parte delle figure professionali disciplinate dalla legge provinciale n. 20 del 1993 e dalla legge provinciale n. 12 del 1992, anche con campagne promozionali specifiche.